

che se poi i prezzi cadono potranno domandare la rescissione del contratto. In questa maniera introduciamo nel commercio un elemento di leggerezza e di mala fede che mi pare sia dannoso alla moralità pubblica. Tutta la vita giuridica moderna si fonda sul rispetto del contratto, cioè sulla parola data, sull'onore individuale; e mi pare che questo comma sia estremamente pericoloso, e perciò ne proporrei la soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro pel commercio ha facoltà di parlare.

ALESSIO, *ministro per l'industria e commercio.* Una delle più gravi questioni che si presenta nei riguardi dei prezzi, e io l'ho verificata anche qui a Roma, è quella che concerne i rapporti tra i fabbricanti, i possidenti e i venditori, che sono continuamente in conflitto. I grossisti, poi, si trovano sotto la imposizione dei produttori e dei fabbricanti, i quali hanno l'abitudine di fare anticipare qualche mese prima i prezzi a cui dovranno essere venduti i prodotti nell'inverno.

Ora i grossisti si trovano in questa condizione: o di non potersi giovare di questa legge, o di ricorrere ai tribunali, e di pagare un prezzo che non corrisponde più alla situazione locale. Ed ecco perchè ho introdotto questa aggiunta, appunto perchè essa rende possibile alle Commissioni locali di regolare queste particolari controversie.

È una controversia che se si porta davanti ai tribunali civili richiede un lungo tempo, esige una serie di prove, mentre che portata avanti ad una Commissione quale quella che abbiamo costituita può essere egregiamente composta sopprimendo divergenze che potrebbero essere fatali ai rivenditori ed anche ai grossisti. Ed ho redatta tal formola in seguito allo studio della situazione, perchè molti fabbricanti impongono delle fatture con prezzi eccessivi, che realmente non corrispondono alla situazione attuale. Se eccettuavo questa situazione di fatto dai provvedimenti, proposti annullavo in gran parte il valore della proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sighieri.

SIGHIERI. Io mi associo a quanto ha detto l'onorevole Salvemini e faccio notare all'onorevole ministro un fatto che spesse volte è venuto a mia conoscenza, della lotta cioè che esiste fra fabbricanti e grossisti. I grossisti, quando avevano le ordinazioni fatte presso le fabbriche prima della guerra,

insistettero per la esecuzione dei medesimi e ciò perchè erano stati stipulati a prezzi bassi, viceversa quei contratti che essi avevano stipulati dopo l'armistizio non vollero più rispettarli. Ora è accaduto questo fenomeno; nella mia città, dove esiste una delle più grandi industrie tessili, la Ditta Pontecorvo ha venduto le sue stoffe, ad un prezzo, per esempio, di 24 lire al metro durante la guerra, ed i commercianti hanno posto in vendita la merce ad 80 lire al metro, dopo concluso l'armistizio.

È occorso un manifesto del sindaco e una dichiarazione della Ditta Pontecorvo per poter dimostrare che la lotta che esiste tra commercianti grossisti e industriali è stata escogitata dalla ingordigia sfrenata dei commercianti, che compiono opera di spogliazione e che è la conseguenza di questi straordinari rialzi.

L'emendamento che propone l'onorevole Salvemini, mi pare quindi che trovi la sua giustificazione per una semplice ragione: perchè i commercianti che hanno degli impegni presi coi fabbricanti non vorranno riconoscerli ogni qualvolta li sembrano onerosi. E poichè i contratti debbono essere atti di buona fede, mi pare così che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole ministro venga ad offrire il modo di uscire dall'obbligo di osservare questa regola generale che i contratti devono essere fondati sempre sulla equità e la giustizia.

PRESIDENTE. Osservo che la proposta dell'onorevole Salvemini non può essere posta in votazione, perchè non si tratta di un emendamento presentato nei termini del regolamento. È una proposta, che il ministro poteva accettare o non accettare. Se l'accettava, si poteva mettere in votazione: non l'ha accettata, e non può quindi essere messa in votazione. L'onorevole Salvemini dovrebbe presentare un emendamento con la firma di dieci deputati.....

SALVEMINI. E allora chiedo che la votazione dell'articolo sia fatta per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora il primo comma dell'articolo 10, nel testo del ministro emendato, resta così stabilito:

« In ogni capoluogo di provincia, a cura del prefetto sarà costituita una Commissione arbitrale, composta di un rappresentante del comune capoluogo della provincia nominato dalla relativa Giunta comunale, di due cittadini di specchiata moralità ed autorevolezza scelti dal prefetto medesimo, di due industriali o negozianti